



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n.1067/2021 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 28 settembre 2021, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

**Visto** il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

**Visto** il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

**Visto** l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

**Visto** il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

**Vista** la delibera n. 2010/2012 in data 23.10.2012, con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7);

**Vista** la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

**Vista** la Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i *“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”*, e le successive modificazioni di cui alla delibera n. 2060/2018 del 13.11.2018 di rettifica parziale nella parte della Tabella “D”- Laboriosità;

**Visto** il bando n. 1/2018 relativo al concorso interno, approvato con delibera n. 218 del 6.2.2018, riservato ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

**Vista** la delibera n. 385 del 6.3.2018 con la quale sono stati postergati i termini per la presentazione delle domande;

**Richiamata** la delibera n. 160 del 5.2.2019 con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, facendo seguito alla sentenza TAR Lazio, Sez. III quater n. 4606 del 21.04.2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151/2017, ha deliberato che il vincolo del biennio di servizio di cui all’articolo 11, co. 4, lettera c) è obbligatorio esclusivamente per i componenti di commissioni tributarie che rivestono incarichi direttivi e/o semidirettivi e che aspirano ad altri incarichi analoghi a quelli posseduti (mobilità orizzontale), o diversi da quelli posseduti (mobilità verticale);

**Preso atto** del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 30 ottobre 2020, accolto dal Consiglio, come risulta dal Verbale del giorno 1 dicembre 2020, in merito alla corretta applicazione dell’articolo 11, co. 4, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992 e s.m.i (*...è opportuno seguire l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato e recepita dal bando in oggetto e ritenere che ai fini della partecipazione al concorso per presidente di commissione, presidente di sezione e vice presidente nei riguardi dei giudici togati si applica l’art. 3 del d.lgs. 545 del 1992, non essendo necessaria la permanenza biennale nella precedente funzione*);

**Preso atto**, quindi che il vincolo di permanenza biennale dalla data di immissione nelle funzioni alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, si applica a tutte le funzioni esclusivamente fini della assegnazione di medesimo incarico per trasferimento di sede;

**Viste** le domande dei candidati che hanno partecipato al bando di concorso n. 1/2018, e le schede di valutazione triennale per i criteri di *“laboriosità”*, *“diligenza”* ed *“attitudine”* trasmesse dalle Commissioni tributarie di appartenenza;

**Considerato** che l’attività prestata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali è stata valutata, ai fini dell’ *“esperienza”* con riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti, e il punteggio è stato attribuito a decorrere dalla data del giuramento e/o dell’immissione nelle funzioni;

**Visti** i verbali della Commissione Concorsi relativi all’esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

**Considerato** che, in continuità con decisioni consolidate assunte da precedenti consiliature e secondo metodologie predeterminate approvate dalla Commissione Concorsi con verbale n. 22 del

giorno 11.9.2017, in attuazione della Risoluzione n. 3/2017 precedentemente richiamata, i parametri “diligenza e laboriosità”, di cui agli articoli 3 (Diligenza) e 4 (Laboriosità), della citata Risoluzione, richiamati agli articoli 5.2 e 5.3 del bando, sono stati valutati in base all’analisi di calcolo rappresentata nell’Allegato I alla Delibera n. 272 del 23.02.2021

**Visti** i verbali della Commissione Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l’attribuzione dei punteggi relativi alla **“esperienza”**, **“laboriosità”**, **“diligenza”** ed **“attitudine”**, come desumibili dalla documentazione prodotta, dalla scheda triennale e dal parere redatto dall’Organo competente;

**Richiamata la delibera n. 272 del 23 febbraio 2021** con cui il Consiglio ha provveduto, tra l’altro:

- a) alla approvazione della graduatoria unica - di cui all’allegato tabulato **“ELENCO A-GRADUATORIA”**;
- b) alla approvazione dell’ **“Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”**
- c) alla approvazione dei seguenti **ELENCHI, dei concorrenti idonei**, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all’allegato tabulato **“ELENCO A-GRADUATORIA”**:
  - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

**Dato atto che:**

- **Il Dott. Vaccarella Alessandro**, nato il 19.01.1971, attualmente Giudice di CTP, è collocato nella graduatoria unica generale degli idonei con punteggio complessivo pari a 43,46, di cui 36,50 relativamente al criterio di valutazione “esperienza”, e 0,00 relativamente al sub criterio “formazione e titoli di studio” nell’ambito del criterio di valutazione “attitudine”;
- **Per mero errore materiale**
  - è stato attribuito il punteggio pari a 36,50 al criterio di valutazione “esperienza” anzi che il punteggio corretto pari a 6,00;
  - non è stato attribuito alcun punteggio in relazione all’attività formativa e ai titoli di studio, mentre dal riesame della domanda emerge che il candidato ha dichiarato la partecipazione ad attività formative ed il possesso di titoli di studio, validamente valutabili, che consentono l’attribuzione di un punteggio totale pari a 2,30;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, provvedere in autotutela alla rettifica dei punteggi parziali assegnati per i criteri “esperienza” e “formazione” come sopra individuati, e alla rettifica del punteggio totale che passa da 43,46 a 15,16 con conseguente ricollocazione:

- nella graduatoria unica generale, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco C – PC CTR, dopo il candidato Casalena Gabriele con punti 15,24 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco D – PC CTP, dopo il candidato Casalena Gabriele con punti 15,24 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco E – PS CTR, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco F – PS CTP, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco G – VPS CTR, dopo il candidato Samperi Mario con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- nell'elenco H – VPS CTP, dopo il candidato dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;

**Visto** il verbale della Commissione Concorsi del 15.07.2021 da cui si evince l'approvazione della scheda sinottica di valutazione revisionata;

**Preso atto** della Delibera n. 886 del 20.07.2021 con cui è stato avviato il procedimento amministrativo nei confronti del Dott. Vaccarella Alessandro, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 e sm.i.;

**Preso atto** della notifica della suddetta delibera e dell'avvio del procedimento nei confronti del candidato in data 3 agosto 2021;

**Atteso** che il Dott. Vaccarella Alessandro ad oggi non ha presentato memorie e/o controdeduzioni;

**Ritenuto** che nel caso esaminato l'esercizio dell'azione amministrativa di autotutela attiene esclusivamente la correzione di errori materiali oggettivamente rilevati;

**Ritenuto** di provvedere con separato atto amministrativo alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021 ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:

- a. **“ELENCO A-GRADUATORIA”;**
- b. **“Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”**
- c. **ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”:**

- **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**

- ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale
- ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale
- ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale
- ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale
- ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale

## D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che al **Dott. Vaccarella Alessandro**, nato il 19.01.1971, attualmente Giudice di CTP, collocato nella graduatoria unica generale degli idonei con punteggio complessivo pari a 43,46, sia attribuito il punteggio pari a 6,00 relativamente al criterio di valutazione "esperienza", ed il punteggio pari a 2,30 relativamente al sub criterio di valutazione "Formazione e Titoli di studio", **non correttamente imputati per mero errore materiale**, con conseguente aggiornamento del punteggio totale da 43,46 a 15,16, come risulta dalla revisione della scheda sinottica di valutazione approvata in data 15.07.2021 con ricollocazione:
  - nella graduatoria unica generale, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco C – PC CTR, dopo il candidato Casalena Gabriele con punti 15,24 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco D – PC CTP, dopo il candidato Casalena Gabriele con punti 15,24 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco E – PS CTR, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco F – PS CTP, dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco G – VPS CTR, dopo il candidato Samperi Mario con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
  - nell'elenco H – VPS CTP, dopo il candidato dopo il candidato Falvo Camillo con punti 15,17 e prima del candidato Barreca Giuseppina Luciana con punti 15,14;
- di provvedere con separato atto amministrativo alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021 ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:

- a. **“ELENCO A-GRADUATORIA”;**
- b. **“ELENCO B – ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”;**
- c. **ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all’allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”:**
  - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale.**

#### **A V V I S A**

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione *“PUBBLICITÀ LEGALE”* e nella sezione *“CONCORSI”*.

L’accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal *“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”* approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione *“REGOLAMENTI”*. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione *“OPERAZIONE TRASPARENZA”*.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

#### **D I S P O N E**

la comunicazione della presente delibera:

- all’interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all’affissione della stessa, limitatamente al dispositivo.

**IL PRESIDENTE**

Firmatario1